

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1174 del 09/03/2022
Oggetto	Ditta SARA S.r.l., Via Provinciale Est n. 145, Nonantola (Mo). RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1257 del 09/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno nove MARZO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 – L.R. 21/04. DITTA SARA S.R.L., INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (COMPOSTAGGIO), SITA IN VIA PROVINCIALE EST n. 145, LOC. FONDO VALLE, IN COMUNE DI NONANTOLA (MO) (RIF. INT. N. 231/09759740153)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamata la **Determinazione n. 595 del 09/02/2022** di modifica sostanziale e riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Sara S.r.l., avente sede legale in Via per Spilamberto n. 30/c in comune di Castelvetro di Modena (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di recupero di rifiuti non pericolosi (trattamento biologico) (punto 5.3b dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sita in Via Provinciale Est n.145 in comune di Nonantola (Mo);

vista la nota pervenuta dalla Ditta in oggetto il 24/02/2022, assunta agli atti della scrivente col prot. n. 30745 del 24/02/2022, con la quale il gestore segnala la presenza di errori materiali nell’AIA sopra citata, in particolare:

- nella prima tabella di cui al punto 3 della sezione D2.8 dell’Allegato I, sono stati azzerati i quantitativi trattabili di rifiuti corrispondenti a fanghi di depurazione per la “fase 2” e la “fase 3”, mentre nella tabella successiva del medesimo punto risultano ancora ammessi al trattamento nelle medesime fasi i codici EER 19.06.04, 19.06.06, 19.08.05, 19.08.12 e 19.08.14;
- per la produzione di Ammendante Compostato Misto (“fase 2” e “fase 3”) la norma ammette l’uso di digestati prodotti dal trattamento anaerobico, mentre la prima tabella del punto 3 della sezione D2.8 dell’Allegato I non consente il trattamento di digestato nella “fase 2” e nella “fase 3”.

Pertanto, il gestore chiede che l’AIA venga rettificata provvedendo a:

- ripristinare nella prima tabella del punto D2.8.3 i quantitativi precedentemente trattabili di “fanghi di depurazione” per la “fase 2” e la “fase 3”, cambiando però la denominazione in “**digestati da trattamento anaerobico**” (codici EER 19.06.04 e 19.06.06);
- togliere nella seconda tabella del punto D2.8.3 i trattamenti R13 e R3 per i codici EER 19.08.05, 19.08.12 e 19.08.14 per la “fase 2” e la “fase 3”.

Il gestore coglie inoltre l’occasione per portare una precisazione riguardo le caratteristiche del digestato che sarà ingressato dallo stabilimento Biorg di Spilamberto, rispetto a quanto indicato nella sezione C2.1.3 “Rifiuti e altre materie prime” dell’Allegato I all’AIA, nella quale è riportato che l’Azienda “*intende ritirare con codice EER 19.06.04 e 19.06.06 il digestato derivante da trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e vegetale prodotto nell’impianto di Biorg S.r.l. di Spilamberto, rifiuto che, al momento del suo ingresso in Sara, avrà già subito un trattamento di digestione anaerobica della durata di circa 60 giorni.*”

Infatti, l’Azienda precisa che il digestato prodotto nell’impianto di Biorg S.r.l., al momento del suo ingresso in Sara, avrà subito un trattamento di digestione anaerobica della **durata minima di 20 giorni** (non 60 giorni); questo perché il processo di digestione anaerobica presso Biorg è definito in funzione del tenore di sostanza secca della purea inviata ai digestori e quindi il tempo di trattamento potrebbe ridursi a valori inferiori a 40 giorni (per esempio per favorire la dissabbiatura);

rilevato che, per mero errore materiale, nella prima tabella della sezione D3.1.12 “Monitoraggio e Controllo Emissioni diffuse e qualità dell’aria” dell’Allegato I è stato indicato il monitoraggio quadrimestrale nel punto ED1 sia per PM10, sia per PTS, mentre in sede istruttoria si era ritenuto **sufficiente il monitoraggio del solo parametro PM10**;

preso atto della precisazione presentata dal gestore in merito alla durata del trattamento di digestione anaerobica subito dal digestato proveniente dallo stabilimento Biorg di Spilamberto;

ritenendo necessario aggiornare l’autorizzazione per correggere gli errori materiali evidenziati dal gestore e rilevati dalla scrivente Agenzia, sopra riportati;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/01/2022 al 31/10/2022, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell’Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

I’Incaricato di Funzione determina

- **di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con la **Determinazione n. 595 del 09/02/2022** alla Ditta Sara S.r.l., avente sede legale in Via per Spilamberto n. 30/c in comune di Castelvetro di Modena (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di recupero di rifiuti non pericolosi (trattamento biologico), sita in via Provinciale Est n. 145 in comune di Nonantola (Mo), come di seguito indicato:

a) il punto 3 della sezione D2.8 “gestione dei rifiuti” dell’Allegato I è **sostituito dal seguente**:

3. I rifiuti non pericolosi per i quali è **ammesso il trattamento mediante compostaggio (R3) ed annessa messa in riserva (R13)** e i relativi quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

Categoria rifiuti	Quantità (t/anno) “fase 2”		Quantità (t/anno) “fase 3”		Quantità (t/anno) “fase 4”	
Rifiuti lignocellulosici	5.500 -8.800		5.500 -8.800		20.000-25.000	
Fanghi di depurazione	---		---		13.000-17.000	
Digestati da trattamento anaerobico	0-685	0-1.105	0-870	0-1.400	15.000-20.000	
Scarti agroindustriali	0-210		0-265		0-265	0-500
Sottoprodotti di origine animale	0-210		0-265		0-265	
FORSU	12.100-16.500		15.400-21.000		0-265	
Totale	22.000 t/anno		28.000 t/anno		52.000 t/anno	

EER	Descrizione rifiuto	Attività ammesse	
		“fase 2” “fase 3”	“fase 4a” “fase 4b”
02	<i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti</i>		
02.01.06 [§]	Feci animali, urine e letame (comprese lettiere usate), effluenti raccolti separatamente e trattati fuori sito (lettiere e stallatico)	R13, R3	R13, R3
02.02.01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	---	R13, R3
02.02.03	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	R13	R13
02.02.04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	---	R13, R3
02.03.04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13, R3	R13, R3
02.03.05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	---	R13, R3
02.04.03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	---	R13, R3
02.05.02	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	---	R13, R3
02.06.03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	---	R13, R3
02.07.02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	R13, R3	R13, R3
02.07.04	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	R13, R3	R13, R3
02.07.05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	---	R13, R3
03	<i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone</i>		
03.01.01	Scarti di corteccia e sughero	R13, R3	R13, R3
15	<i>Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</i>		
15.01.03	Imballaggi in legno	R13, R3	R13, R3
19	<i>Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</i>		
19.06.04	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	R13, R3	R13, R3
19.06.06	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	R13, R3	R13, R3
19.08.05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	---	R13, R3
19.08.12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali diverse da 190811	---	R13, R3
19.08.14	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali diverse da quelle di cui alla voce 190813	---	R13, R3
20	<i>Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</i>		
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13, R3	R3
20.01.38	Legno diverso da 200137	R13, R3	R13, R3
20.02.01	Rifiuti biodegradabili	R13, R3	R13, R3
20.03.02	Rifiuti dei mercati	R13, R3	R3

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

b) la sezione D3.1.12 “Monitoraggio e Controllo Emissioni diffuse e qualità dell’aria” dell’Allegato I è **sostituita dalla seguente:**

D3.1.12 Monitoraggio e Controllo Emissioni diffuse e qualità dell’aria

La cartina a fianco mostra i punti ad oggi fissati per il monitoraggio, in seguito alla verifica della reale attuabilità di tale posizionamento, in funzione delle caratteristiche tecniche delle attrezzature di campionamento impiegate per il monitoraggio (specie in relazione alla strumentazione del campionatore PM10, che richiede maggiore spazio e la disponibilità di allacciamento elettrico).



All'attivazione del monitoraggio sarà possibile rivalutare il posizionamento di dettaglio dei punti, in un sopralluogo congiunto con Arpae.

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
PM10	punto ED1	quadrimestrale	<i>triennale</i>	certificati analitici (elettronica o cartacea)	annuale
CH₄, NH₃, H₂S, Aldeidi, caratterizzazione chimica sostanze odorigene	punti interni ED1, ED2	quadrimestrale	<i>annuale</i> su CH ₄ , NH ₃ , H ₂ S, caratterizzazione chimica sostanze odorigene	certificati analitici (elettronica o cartacea)	annuale
	punti esterni R2, R7	quadrimestrale	<i>annuale</i> su CH ₄ , NH ₃ , H ₂ S, caratterizzazione chimica sostanze odorigene	certificati analitici (elettronica o cartacea)	annuale

MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI

- Per l'esecuzione dei monitoraggi di qualità dell'aria ed emissioni diffuse il gestore deve utilizzare metodi normati e/o ufficiali, metodi UNI EN/UNI/UNICHIM, metodi sviluppati da centri di ricerca riconosciuti a livello internazionale (ISTISAN, IRSA-CNR, EPA, ecc) o altri metodi concordati con l'Autorità competente, idonei ad eseguire controlli di aria in immissione e quindi a rilevare livelli confrontabili con quelli ambientali e con i livelli di guardia proposti.
Il monitoraggio delle polveri va eseguito secondo le indicazioni del D.Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii.
- I campionamenti del gestore per la determinazione di **Metano, Ammoniaca, Acido Solfidrico, Aldeidi e Caratterizzazione delle sostanze odorigene** devono avere una durata di almeno 3 giorni (continuativi, ovvero 24 ore di monitoraggio) ed essere espressi come media giornaliera. I dati di **benzene** verranno valutati con raffronto alle concentrazioni rilevate presso le centraline della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria che ne eseguono il rilevamento in continuo. A titolo di confronto indicativo potrà essere utilizzato il valore limite (espresso come media giornaliera) previsto per questo parametro dal D.Lgs. 155/2010, pari a 5 µg/m³, anche se tale limite non è applicabile in quanto tale, perché si riferisce ad una media annuale con copertura pari ad almeno il 90% delle giornate dell'anno.
- I campionamenti del gestore di **PM10** devono avere una durata di almeno 14 giorni ed essere espressi come media giornaliera dalla mezzanotte alla mezzanotte. Non risultano valide le giornate di campionamento incompleto (meno di 22 ore). Nel caso di anomalie strumentali, che comportino perdita di giornate di monitoraggio, verranno considerate valide le campagne in cui siano garantite almeno 11 giornate di campionamento su 14. A titolo di raffronto indicativo, i dati di polveri verranno confrontati con quelli delle centraline della rete di monitoraggio della qualità dell'aria e valutati alla luce dei livelli posti come limite dalla normativa nazionale relativa alla qualità dell'aria, anche se tale limite non è applicabile in quanto tale, perché si riferisce ad un monitoraggio annuale con copertura pari ad almeno il 90% delle giornate dell'anno.
- Le rilevazioni del gestore dovranno essere effettuate contemporaneamente in tutti i punti individuati per il monitoraggio e, possibilmente, in concomitanza con il monitoraggio ai biofiltri.

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL GESTORE

- Per ogni punto campionato, devono essere riportati:
 - il valore misurato espresso come media giornaliera in µg/m³, ad eccezione del parametro metano (da esprimere in mg/m³);
 - i giorni in cui si è svolto il campionamento (con dettaglio dell'ora di inizio e dell'ora di fine del monitoraggio, qualora non coincidenti con la mezzanotte).

- Nella determinazione delle **aldeidi** il gestore deve identificare e quantificare *formaldeide*, *acetaldeide*, *propionaldeide* e *benzaldeide*, riportandole sia come sommatoria che come singole sostanze.
- La **caratterizzazione chimica delle sostanze odorogene** eseguita dal gestore deve essere articolata come segue:
 - **Mercaptani** e **solfuri**: i composti da identificare e quantificare sono *dimetilsolfuro*, *dimetildisolfuro*, *dimetiltrisolfuro*, *metilmercaptano* ed *etilmercaptano* e devono essere riportati sia come singoli sia come sommatoria;
 - **Terpeni totali** (espressi come pinene): i composti *limonene* e *pinene* devono essere individuati anche singolarmente e devono essere riportati sia come singoli sia come sommatoria;
 - **Acidi organici**: i composti da ricercare sono *acido propionico*, *acido butirrico*, *acido valerico* e *acido acetico* e devono essere riportati sia come singoli sia come sommatoria;
 - **COV**: i composti da identificare sono *clorurati* (Clorometano, Diclorometano, Triclorometano, Tetraclorometano, 1,2-dicloroetano, Tricloroetano, Dicloropropano, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Diclorodifluorometano, Triclorofluorometano, Dibromoetano), *aromatici* (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni, Stirene, 1,2,4-trimetilbenzene, 1,3,5-trimetilbenzene, 1,3-diclorobenzene), *esteri* (acetato di etile e acetato di n-butile) e *chetoni* (acetone, metiletilchetone, metilisobutilchetone). Devono essere riportati sia come singoli sia come sommatoria.

DEFINIZIONE DEI COMPOSTI INDICATORI (MARKER) E LIVELLI DI GUARDIA

I composti indicatori e i livelli di guardia sono definiti nella seguente tabella.

Composto monitorato	Livello di guardia
Ammoniaca (NH ₃) – punti interni	270 µg/m ³
Ammoniaca (NH ₃) – punti esterni	100 µg/m ³
Acido Solfidrico (H ₂ S)	150 µg/m ³
Metano (CH ₄)	60 mg/m ³

PROCEDURA IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI GUARDIA

Considerato che diverse sostanze monitorate hanno basse soglie olfattive e che i livelli misurati possono essere determinati anche da altre attività, nel caso di superamento dei livelli di guardia, il gestore deve procedere ad una valutazione dei risultati mettendoli a confronto con le caratteristiche e le modalità gestionali dell'installazione.

Ad ogni superamento del livello di guardia di uno dei parametri marker, la modalità da adottare è la seguente:

1. **esecuzione di una campagna di monitoraggio integrativa** e invio di una **comunicazione ad Arpae**, relativamente al parametro/parametri per cui si sono rilevati i superamenti, entro 40 giorni dal termine della precedente e nel contempo verifica delle attività svolte e delle procedure gestionali adottate nelle giornate in cui si è verificato il superamento, al fine di individuarne la possibile fonte;
2. se la campagna di monitoraggio integrativa non conferma il superamento, **non occorrono ulteriori verifiche** e i risultati di tale monitoraggio andranno inviati ad Arpae, oltre che via PEC, anche in allegato al report annuale, corredate da eventuali commenti sulla situazione impiantistica al momento del superamento dei livelli di guardia;
3. in caso di conferma del superamento del livello di guardia nella campagna integrativa, il gestore dovrà procedere ad una **valutazione critica dei risultati ottenuti**, mettendoli a confronto con le attività presenti all'interno dell'installazione al momento del superamento; dovrà trasmettere ad Arpae di Modena, **entro 60 giorni dalla data di ricevimento dei**

risultati della campagna di replica, una breve **relazione** con le proprie valutazioni, proponendo soluzioni nel caso in cui i risultati ottenuti siano correlabili con le caratteristiche e le modalità gestionali dell'impianto.

SORVEGLIANZA E CONTROLLO PARAMETRI METEOCLIMATICI

La stazione meteo deve essere posizionata lontano da ostacoli che possano interferire con la corretta rilevazione del vento.

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Precipitazioni, temperatura, direzione e velocità vento	centralina meteo	in continuo	---	elettronica e/o cartacea	---

I parametri meteorologici devono essere raccolti e archiviati in formato elettronico su base oraria, con riferimento all'ora solare.

I dati del monitoraggio quadrimestrale delle emissioni diffuse e della qualità dell'aria devono essere consegnati **allegando la rosa dei venti** elaborata con i dati di vento provenienti dalla stazione meteo installata presso l'installazione in un intorno di circa 15 giorni del periodo di monitoraggio.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 595 del 09/02/2022**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 595 del 09/02/2022, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Sara S.r.l. tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Comuni del Sorbara, nonché al Comune di Nonantola;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.